

Documenti di viaggio e norme correlate

Dal 1° luglio 2016 ATAP ha attivato un sistema di bigliettazione elettronica, denominato BIP, acronimo di Biglietto Integrato Piemonte, ideato e finanziato dalla Regione Piemonte stessa al fine di migliorare l'accesso al servizio di TPL a livello regionale mediante l'integrazione dei sistemi di vendita e di utilizzo dei titoli di viaggio.

Tutti i titoli di viaggio, sia biglietti (chip on paper) sia abbonamenti, non sono cedibili e devono essere conservati integri fino al termine del viaggio.

I titoli di viaggio si acquistano a terra presso le rivendite autorizzate e devono essere convalidati, tramite le validatrici presenti sugli autobus, al momento e ad ogni salita a bordo mezzo (interscambi compresi); devono altresì essere esibiti al personale incaricato delle verifiche. In caso di mancato funzionamento della validatrice, il conducente provvederà ad annullare il biglietto di corsa semplice forandolo con pinza in dotazione e apponendo data, ora e linea; nel caso di titolo multicorsa, invece, apporrà solamente data, ora e linea. **In mancanza della prescritta validazione il titolo di viaggio non è considerato valido.**

Su tutte le linee aziendali escluso il servizio urbano di Vercelli è attivo un servizio di vendita a bordo dei biglietti ordinari di corsa semplice cartacei ai quali si associa, in fase di interscambio o di verifica da parte del personale incaricato, un controllo a vista. A bordo bus i conducenti possono vendere il solo biglietto necessario al cliente per la relazione di viaggio effettivamente utilizzata. Sui biglietti acquistati a bordo è applicato il sovrapprezzo previsto dalla Regione Piemonte.

L'utente che, alla salita sull'autobus, risulti sprovvisto di un valido e idoneo titolo di viaggio, viene invitato ad acquistarlo a bordo, ma nel caso in cui l'utente si rifiuti il conducente lo inviterà a rimanere a terra.

Per conoscere le informazioni relative al proprio titolo di viaggio elettronico è possibile a bordo mezzo utilizzare la validatrice, di norma presente in prossimità della porta di discesa del mezzo, premendo il tasto in basso a destra in corrispondenza della voce "Info Titolo" e avvicinando successivamente la smartcard BIP/PYOU o il chip on paper nella parte inferiore dell'apparato, all'apparire della scritta "Avvicinare la tessera", come indicato nell'immagine seguente:



In caso di verifica da parte del personale aziendale addetto, i viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio, ovvero muniti di titolo di viaggio non valido, non convalidato, alterato o scaduto, sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla Regione Piemonte, oltre al prezzo del biglietto.

Si rammenta di conservare la ricevuta di pagamento emessa dalle rivendite per l'emissione degli abbonamenti elettronici anche dopo la loro scadenza, per gli usi consentiti dalla legge e, in particolare, per accedere a contributi e rimborsi fiscali se previsti; ATAP non rilascerà dichiarazioni afferenti tipo e/o quantità di abbonamenti acquistati e/o importi pagati.

TARIFE E DOCUMENTI DI VIAGGIO EXTRAURBANI

I titoli di viaggio extraurbani sono utilizzabili su tutte le linee extraurbane.

BIGLIETTI ORDINARI DI CORSA SEMPLICE: devono essere convalidati al momento della salita a bordo e cessano di validità al momento della discesa, fatto salvo che siano necessarie più corse per raggiungere la località di destinazione, con conseguente cambio autobus, nel qual caso l'utente può utilizzare un unico biglietto di corsa semplice a condizione che: il biglietto sia valido per la percorrenza complessiva dall'origine alla destinazione finale; ciascuna corsa utilizzata risulti da orario la prima corsa utile verso la destinazione seguente; il biglietto sia validato ad ogni nuova salita.

Il prezzo dei biglietti ordinari acquistati a bordo è dato dalla somma del prezzo della corsa semplice extraurbana e del sovrapprezzo, entrambi determinati dalla Regione Piemonte.

I biglietti ordinari acquistati a bordo sono validi esclusivamente per il viaggio in corso al momento dell'acquisto e non possono pertanto essere acquistati anche per essere utilizzati in viaggi successivi.

CARNET 20 CORSE A DISTANZA: è un titolo di viaggio impersonale, utilizzabile quindi da più persone, ma non contemporaneamente. Deve essere convalidato al momento della salita a bordo e cessa di validità dopo 60 giorni dall'emissione oppure al raggiungimento di 20 viaggi. In caso di interscambio, con conseguente cambio

autobus, all'utente verrà conteggiato un solo viaggio se: la distanza scelta al momento dell'emissione sarà maggiore o uguale a quella esistente tra origine e destinazione del viaggio, ciascuna corsa utilizzata in interscambio risulti da orario la prima corsa utile verso la destinazione finale, il biglietto sia convalidato ad ogni nuova salita.

ABBONAMENTI: possono essere acquistati ed utilizzati solo dagli utenti titolari di una smartcard BIP/PYOU personale emessa da qualsiasi operatore Regionale (come ad es. GTT, Sadem, Trenitalia ecc.), che viene rilasciata in seguito alla presentazione di una domanda presso le rivendite autorizzate. Alla scadenza della smartcard BIP/PYOU non sarà più possibile acquistare gli abbonamenti. Tutti gli abbonamenti sono utilizzabili fino alla loro scadenza, anche nel caso in cui la smartcard BIP/PYOU scada anteriormente.

Sono validi per un numero illimitato di corse all'interno del periodo di validità e sulla tratta origine-destinazione acquistata. E' obbligatorio convalidare la smartcard con il relativo abbonamento acquistato ad ogni salita a bordo mezzo interscambi compresi.

Il titolo di viaggio è costituito dalla smartcard BIP/PYOU contenente il relativo abbonamento. La sola ricevuta di vendita non costituisce pertanto il titolo di viaggio, ma deve essere conservata ed esibita al conducente in caso di malfunzionamenti degli apparati di bordo.

Le tipologie di abbonamento elettronico comprendono:

- **Settimanale:** valido per 7 giorni consecutivi a decorrere dalla data di inizio validità indicata dall'utente al momento dell'acquisto.
- **Mensile:** valido per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di inizio validità indicata dall'utente al momento dell'acquisto.
- **Trimestrale:** valido per 90 giorni consecutivi a decorrere dalla data di inizio validità indicata dall'utente al momento dell'acquisto.
- **Annuale:** valido per 365 giorni consecutivi a decorrere dalla data di inizio validità indicata dall'utente al momento dell'acquisto.
- **Annuale scolastico:** valido dal 1° settembre al 30 giugno. E' riservato agli studenti fino a 25 anni di età e, fra i 15 ed i 25 anni, viene rilasciato solo dietro presentazione di un documento comprovante l'iscrizione scolastica (o autocertificazione scaricabile da <http://www.atapspa.it/abbonamenti/>).

TARIFFE E DOCUMENTI DI VIAGGIO URBANI

I titoli di viaggio di corsa semplice elettronici, all'interno della validità temporale della validazione, consentono l'utilizzo di più corse e l'interscambio fra linee, procedendo ad una ulteriore validazione per ogni salita a bordo. Gli abbonamenti elettronici mensili e/o annuali sono validi per un numero illimitato di corse feriali e festive e devono essere convalidati ad ogni salita a bordo.

TARIFFE URBANE DI BIELLA

Con l'attuazione del piano di integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano con il servizio di trasporto pubblico extraurbano, il Comune di Biella, ha provveduto ad una complessiva ridefinizione delle tariffe.

Titoli di viaggio elettronici validi su tutte le tratte urbane all'interno del territorio comunale:

- **Biglietto corsa semplice:** valido 60 minuti dalla convalida.
- **Mensile ordinario:** valido dal 1° giorno all'ultimo giorno del mese di decorrenza.
- **Mensile anziani:** valido dal 1° giorno all'ultimo giorno del mese di decorrenza; è riservato a persone con un'età maggiore di 65 anni.
- **Mensile agevolato:** valido dal 1° giorno all'ultimo giorno del mese di decorrenza; acquistabile solo presso la biglietteria ATAP presente presso la Stazione di Biella S. Paolo previa consegna della autorizzazione rilasciata dal Comune di Biella agli aventi diritto; vendibile ed utilizzabile solo dietro presentazione di un documento di identità in corso di validità.
- **Mensile studenti:** vale dal 1° giorno all'ultimo giorno del mese di decorrenza; riservato a studenti con un'età inferiore a 26 anni; vendibile ed utilizzabile, per i maggiori di 15 anni, solo dietro presentazione di un documento comprovante l'iscrizione alla scuola.

L'utente che inizia e termina il viaggio, anche con interscambio, all'interno del territorio comunale dovrà acquistare a terra di un titolo di viaggio urbano (non vendibile a bordo); in alternativa potrà acquistare dal conducente un biglietto extraurbano **di corsa semplice in fascia tariffaria 1 comprensivo di sovrapprezzo previsto**, che non avrà validità oraria e consentirà un viaggio in coincidenza con la prima corsa utile.

TARIFFE URBANE DI VERCELLI

I titoli di viaggio consentono di utilizzare unicamente le linee urbane della Città; sono previste le seguenti tipologie di tariffe: ordinarie, agevolate, servizio telebus. Devono essere convalidati ad ogni salita a bordo mezzo.

TARIFFE ORDINARIE

- **Biglietto corsa semplice:** valido 90 minuti dalla convalida.
- **Biglietto 24 ore:** biglietto valido 24 ore dalla convalida.
- **10 corse:** biglietto multiplo 10 corse, utilizzabile da più persone, ma non contemporaneamente. Ogni corsa vale 90 minuti dalla convalida.

- **Mensile:** valido dal 1° giorno all'ultimo giorno del mese di decorrenza.
- **Annuale:** valido dal 1° giorno del mese di decorrenza all'ultimo giorno del 12° mese successivo.

TARIFE AGEVOLATE

Per avere diritto a queste tariffe è fatto obbligo di rivolgersi preliminarmente al Comune di Vercelli per ottenere l'autorizzazione e compilare il modulo di richiesta. Sono previsti i seguenti titoli di viaggio:

- **Mensile agevolato:** valido dal 1° giorno all'ultimo giorno del mese di decorrenza.
- **Annuale agevolato:** valido dal 1° giorno del mese di decorrenza all'ultimo giorno del 12° mese successivo.

I suddetti abbonamenti agevolati possono essere rilasciati a:

- **bambini fino a 12 anni**
- **persone oltre gli 80 anni**
- **studenti fino a 25 anni e disoccupati**
- **persone fra 65 ed 80 anni**

Tutti gli abbonamenti mensili e plurimensili sono validi per un numero illimitato di corse feriali e festive. Sono inoltre previsti dei titoli di viaggio denominati "Estensione di abbonamento extraurbano" ed "Estensione abbonamento ferroviario" per l'utilizzo del servizio urbano di Vercelli destinati agli utenti che acquistano rispettivamente abbonamenti extraurbani oppure ferroviari e che hanno come origine o destinazione del viaggio la città di Vercelli.

TARIFE DEDICATE AL SERVIZIO A CHIAMATA "TELEBUS"

- **Biglietto corsa semplice:** biglietto valido per una corsa.
- **Biglietto gruppo 10 persone:** biglietto a tariffa ridotta valido per una corsa ed utilizzabile unicamente da un gruppo di 10 persone.
- **Biglietto gruppo oltre 10 persone:** biglietto a tariffa ridotta valido per una corsa ed utilizzabile solo contemporaneamente ad un biglietto per gruppi da 10 persone (oltre la decima persona e fino alla capienza massima del bus).

NORME CORRELATE

- ☑ In caso di danneggiamento del titolo di viaggio non si rilasciano duplicati né si riconosce rimborso.
- ☑ In caso di danneggiamento, smarrimento o furto della smartcard BIP/PYOU, l'utente dovrà presentare richiesta per l'emissione di una nuova smartcard BIP/PYOU compilando l'apposito modulo presso le rivendite autorizzate. Nei casi su indicati, l'utente sarà sempre tenuto a corrispondere il costo della smartcard BIP/PYOU ad eccezione dei casi di comprovato malfunzionamento non dipendente dal danneggiamento della smartcard BIP/PYOU. In caso di smarrimento o furto di una smartcard BIP/PYOU sulla quale sia caricato un abbonamento in corso di validità, ATAP, all'atto della emissione della nuova smartcard BIP/PYOU, provvederà a ricaricare anche il relativo abbonamento che alla data di richiesta non risulti già scaduto.
- ☑ Le smartcard di libera circolazione, rilasciate dalla Regione Piemonte, danno diritto ai titolari e, ove espressamente indicato, al loro accompagnatore di viaggiare gratuitamente sulle linee extraurbane ed urbane. L'utente provvisto di smartcard di libera circolazione deve obbligatoriamente provvedere alla sua convalida ad ogni salita a bordo mezzo. Il contratto di libera circolazione caricato sulla smartcard è soggetto a scadenza; il titolare della smartcard dovrà pertanto rinnovarlo per tempo il recandosi presso uno dei punti ricarica presenti sul territorio. Si informa infine che è possibile rinnovare il contratto di libera circolazione anche utilizzando la App "Ricarica BIP" scaricabile dallo store Google Play per dispositivi con sistema operativo Android e tecnologia NFC. Gli utenti in possesso di una smartcard di libera circolazione che non abbiano correttamente validato la stessa all'atto della salita a bordo mezzo o siano in possesso di una smartcard con abbonamento scaduto sono sanzionabili a termini di legge.
- ☑ I bambini di altezza non superiore al metro, purché accompagnati ognuno da un adulto con valido titolo di viaggio, sono trasportati gratuitamente, senza avere diritto ad occupare un posto a sedere.
- ☑ Ogni viaggiatore può portare gratuitamente un bagaglio, purché di dimensioni non superiori a cm. 80x50x50, inclusa una bicicletta pieghevole opportunamente riposta in apposita sacca, collocandolo a bordo in modo da non danneggiare o costituire intralcio agli altri passeggeri; in caso di dimensioni eccedenti, il passeggero è tenuto al pagamento del biglietto. Non è ammesso il trasporto di bagagli non accompagnati. E' consentito trasportare gratuitamente un passeggino, purché sia ripiegato (per ridurre l'ingombro) ed opportunamente immobilizzato. È altresì ammesso il trasporto gratuito di animali di piccola taglia purché siano contenuti in borse o cestini delle dimensioni ammesse per il trasporto gratuito di bagagli.
- ☑ E' consentito il trasporto di una bicicletta per viaggiatore solo sulle linee previste e sui mezzi dotati di bagagliere fino al raggiungimento della capienza massima, ma pagando un biglietto aggiuntivo.
- ☑ I cani possono essere ammessi a bordo solo quando vi è disponibilità di posto. Pagano la tariffa ordinaria e devono essere tenuti in modo da non ingombrare o arrecare fastidio agli altri passeggeri. Si rende noto che, nell'ordinanza del 14/1/2008 del Ministero della Salute, è previsto l'obbligo di applicare museruola e guinzaglio ai cani condotti sui mezzi pubblici di trasporto. L'OBBLIGO DI MUSERUOLA E GUINZAGLIO NON SI APPLICA AI CANI GUIDA PER NON VEDENTI E NON UDENTI, CHE SONO SEMPRE AMMESSI A BORDO E SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO.



☑ E' vietato trasportare oggetti e sostanze maleodoranti, nocive, infiammabili, esplosive o comunque pericolose, ivi compresi motocicli; nonché armi non smontate e munizioni (ad eccezione di quelle delle forze armate e di polizia).

**SUGLI AUTOBUS AZIENDALI SONO AFFISSE
LE CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
SI RACCOMANDA DI PRENDERNE VISIONE
E DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI**

Sanzioni amministrative per irregolarità di viaggio

All'atto del controllo effettuato da parte del personale aziendale incaricato, coloro i quali risultino sprovvisti di valido ed idoneo titolo di viaggio (incluso quindi il caso di titolo di viaggio non validato o scaduto o alterato), sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa, a norma del nuovo art. 20 della L.R. 1/2000, così come modificato dalla L.R. 16/2017, il cui importo è determinato dall'Ente concedente.

Di seguito si riporta per estratto il contenuto del nuovo art. 20 della L.R. 1/2000:

"1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:

a) validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore;
b) validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore;
c) conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli.

2. Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione.

3. Gli utenti sprovvisti di valido ed idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere a) e c), in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a trenta volte e superiore a centottanta volte il prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria.

4. E' ammesso il pagamento della sanzione prevista al comma 3 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione. Qualora si provveda al pagamento entro sette giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione, si applica la sanzione al minimo edittale oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento.

5. Qualora l'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio ai sensi del comma 3, dimostri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla contestazione o se questa non è avvenuta, dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validità al momento della infrazione, è soggetto alla sola sanzione prevista al comma 3, lettera b) oltre alle spese del procedimento.

6. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale possono regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il versamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, di una maggiore somma, stabilita dal gestore del servizio, il cui importo non può superare il valore minimo della sanzione di cui al comma 3 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tale facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.

7. Omissis

8. I contratti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale disciplinano le ulteriori condizioni di acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, senza la maggiorazione prevista al comma 6 sulla base delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale.

9. Gli utenti che pur provvisti di regolare titolo di viaggio non ottemperino agli obblighi di validazione di cui al comma 1, lettera b) possono effettuare:

a) la regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato;

b) la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato.

10. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano delle facoltà di cui al comma 9, è applicata una sanzione pari ad un terzo della sanzione minima di cui al comma 3, oltre alle spese del procedimento.

11. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 45,00 a un massimo di euro 270,00 oltre al risarcimento del danno. E' ammesso il pagamento della sanzione con le modalità di cui al comma 4.

Il verbale di accertamento e contestazione avvia la procedura sanzionatoria di cui all'art. 20 della L.R. 1/2000; la procedura sarà espletata con le modalità stabilite dalla L. 689/1981. La sottoscrizione ed il ritiro del verbale da parte del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido attesta l'immediata contestazione della violazione; in mancanza, l'azienda, di norma decorsi i primi trenta giorni, provvede nei termini di legge alla notificazione degli estremi della violazione al trasgressore ed all'eventuale obbligato in solido, in caso di trasgressore minorenni, con addebito delle relative spese. Ove il pagamento non sia effettuato entro i termini ridotti previsti dalla L.R. 1/2000, si applica l'importo pieno della sanzione, come definito con specifico provvedimento dell'Ente committente della linea sulla quale è stata accertata la violazione, con aggravio delle ulteriori spese.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'A.T.A.P. scritti difensivi e documenti, o possono richiedere di essere sentiti.

Le modalità di pagamento sono riportate sul retro del verbale.